



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Tel. 0934/71602 – E-mail: prot.tribsolv.caltanissetta@giustiziacert.it
CALTANISSETTA

UOR: Segreteria
RUO: Quattrocchi

Prot. n° 48

Caltanissetta, 14/01/2022

**AI PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CALTANISSETTA
ENNA
GELA**

Oggetto: Pubblicazione linee guida D.L. 7 gennaio 2022 n. 1.

Si pubblicano le linee guida emesse a firma congiunta dal Presidente della Corte di appello e dal Procuratore generale in Sede e relative al Decreto legge del 7 gennaio 2022 n. 1.

Si dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Cordiali saluti

**Il Presidente
Renata Fulvia Giunta**



V. P.

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA PROCURA GENERALE DI CALTANISSETTA

Nr. 98 /2022/U.

Caltanissetta, 10 GEN 2022

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
CALTANISSETTA

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
CALTANISSETTA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CALTANISSETTA - ENNA - GELA

ALLE SOCIETA' DI VIGILANZA EURPOLICE -- SICILIA POLICE
SEDE

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Delega controlli

Il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale

visti

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- le linee guida del Presidente della Corte e del Procuratore Generale del 14 e 15 ottobre 2021;

ritenuto che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti;

che l'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto "*green pass base*") i "*difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo";

che, sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1) stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti di *green pass base*, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021;

che sono esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale;

che ai sensi dell'art.3 nr. 3 d.lgs nr. 1 /22 "*l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid 19 di cui al comma non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento*";

che, pertanto:

dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;

dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. *green pass di base*;

dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di entro il prossimo 15 giugno 2022 -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021;

che, avuto riguardo all'acuirsi della emergenza epidemiologica nella gestione di tutte le udienze vanno osservate le misure precauzionali adeguate a scongiurare il rischio di contagi;

che, in particolare, va assicurato il distanziamento ed il divieto di assembramento e va raccomandato l'utilizzo delle mascherine FFpP2 e la rigorosa osservanza degli orari;

che, in tutte le udienze penali, il carico dei ruoli va contenuto in modo da consentire il rispetto delle anzidette misure e ciò fino alla cessazione dell'acuirsi dell'emergenza (cd. "zona arancione");

che, pertanto, richiamate e confermate (per quanto compatibile) le linee guida del Presidente della Corte e del Procuratore Generale in data 14 e 15 ottobre 2021 in ordine alle modalità di controllo degli accessi.

Tutto ciò premesso

DISPONGO

dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.

Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo

- 1) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. *green pass* di base
- 2) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di entro il prossimo 15 giugno 2022 -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass* rafforzato o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

I Capi degli Uffici giudiziari e le Dirigenze Amministrative in indirizzo provvederanno per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura e alle OO.SS.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
Maria Grazia VAGLIASINDI

Maria Grazia Vagliasindi

IL PROCURATORE GENERALE
Luca SAVA

Die Vave